



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 13 del 06-02-2025

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE COLTIVAZIONE E VENDITA FAVE E PISELLI (FAVISMO)

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio 6 fosfato diedrogenasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

VISTE le Ordinanze Sindacali n° 58 del 25.03.2004 e n° 39 del 23.03.2007, con le quali si vietava la coltivazione di fave e piselli su porzioni di territorio Comunale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 42 del 4.4.2007 che regolamentava la vendita di fave sul territorio Comunale.

VISTA le Ordinanze Sindacali n° 53 del 18.04.2012 con le quale si vietava la coltivazione di fave e piselli su porzioni di territorio Comunale;

VISTI gli arti. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.

RILEVATO che il solo contatto con fave-piselli e/o pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita dei soggetti affetti da Favismo.

CONSIDERATO che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'evitare la piantagione di fave e/o di piselli in prossimità sia dell'abitazione, sia degli altri ambienti comunque frequentate dalle persone predisposte.

VISTO quanto sopra, si ritiene di dover intervenire con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute pubblica;

VISTO l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia e il suo Regolamento di attuazione.

ORDINA

1- Il divieto di coltivazione di fave e piselli nel centro urbano, compreso tra via A. Doria, Via Libertà, Nazionale S.S. 113 sino al bivio di San Martino, S.S. 113 dal bivio di San Martino alla via Benefizio, Via L. Da Vinci, Via Cordovena.

2- sulla restante parte del territorio è consentita ad una distanza superiore a mt.500 (in linea d'aria) dalle abitazioni, scuole e centri sportivi.

3- La vendita di fave fresche e piselli, effettuata sul territorio Comunale, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando una corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30 cm . x 40 cm. con la seguente dicitura "Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita fave fresche". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

Sono revocate le Ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Municipale e la forza Pubblica, è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza.

II SINDACO

*F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 06-02-2025 al 21-02-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono